

Circolare 17/4

Attuario responsabile

Requisiti posti all'attuario responsabile

Riferimento: Circ. FINMA 17/4 «Attuario responsabile»
 Data: 7 dicembre 2016
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2017
 Concordanza: sostituisce la Circ. FINMA 08/16 «Attuario responsabile» del 20 novembre 2008
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b
 LSA art. 23, 24
 OS art. 99
 OS-FINMA art. 2-4

Destinatari							
LBCR	LSA	LISFI		LInFI	LICol	LRD	Altri
Banche		Gestori patrimoniali	Trustee	Sedi di negoziazione	SICAV	OAD	
Gruppi e cong. finanziari.		Gestori di patrimoni collettivi		Controparti centrali	Società in accomandita per ICC	Assoggettati OAD	
Altri intermediari		Direzioni dei fondi		Depositari centrali	SICAF		
Assicuratori	X	Società di intermed. mobiliare che tengono conti		Repertorio di dati sulle negoz.	Banche depositarie		
Gruppi e cong. assicurativi		Società di intermed. mobiliare che non tengono conti		Sistemi di pagamenti	Rappresentanti di ICC esteri		
Intermediari assicurativi		Gestori di patrimoni di previdenza		Partecipanti	Altri intermediari		

La FINMA emana la presente circolare sulla base degli artt. 2-4 dell'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS; RS 961.011), dell'art. 99 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) e degli artt. 23 e 24 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01).	1
Per titolo equivalente ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 OS si intende un titolo di attuario pienamente qualificato (<i>fully qualified member, full member</i>) rilasciato da un'associazione estera di attuari che pone requisiti equivalenti a quelli dell'Associazione svizzera degli attuari (ASA).	2
Gli elenchi delle associazioni estere di attuari che rilasciano titoli analoghi sono disponibili ai seguenti indirizzi:	3
<ul style="list-style-type: none">• per l'Europa: actuary.eu > About the AAE > Member Associations• per gli altri Paesi: www.actuaries.org > About the IAA > Membership	
Conformemente all'art. 99 cpv. 3 OS, in linea di massima si considera che una persona conosca la realtà nazionale se, almeno negli ultimi tre anni, essa ha svolto in Svizzera compiti attuariali ad ampio spettro nei rami assicurativi in cui opera l'impresa di assicurazione interessata. Le persone che non soddisfano tale requisito devono dimostrare di possedere conoscenze equivalenti e corrispondenti al loro ambito operativo.	4
Ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 e 24 LSA, l'attuario responsabile deve essere in grado di valutare correttamente le conseguenze finanziarie dell'attività dell'impresa di assicurazione. Ciò presuppone in particolare conoscenze approfondite in materia di riserve e di rischi assicurativi (rischi legati alla sottoscrizione e alle riserve), come pure la comprensione globale dei rischi finanziari (rischi di mercato e di credito), degli scenari e della relativa aggregazione, segnatamente in correlazione con il SST. L'attuario responsabile deve essere in grado di valutare le riserve e i rischi assicurativi nel contesto globale dei rischi imprenditoriali e di comprendere le ripercussioni sulla solvabilità.	5
Nella comunicazione relativa alla nomina dell'attuario responsabile occorre indicare qual è il suo rapporto con l'impresa di assicurazione. In particolare, devono essere comunicati alla FINMA eventuali conflitti d'interesse.	6
Deve essere spiegato in che modo l'attuario responsabile si colloca, a livello organizzativo, all'interno dell'impresa di assicurazione. Il collocamento deve essere oggettivo e garantire l'adempimento dei compiti dell'attuario responsabile.	7
L'informazione concernente la cessazione del rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 4 OS-FINMA deve riportare la descrizione dei motivi della separazione, delle dimissioni o della revoca. Occorre riportare tutti gli aspetti rilevanti ai fini della vigilanza.	8
L'attuario responsabile deve disporre di un/a sostituto/a. Le conoscenze attuariali del/la sostituto/a devono garantire una transizione ordinata fino alla nomina definitiva del nuovo attuario responsabile.	9

I candidati proposti per la funzione di attuario responsabile devono mettersi a disposizione della FINMA per un colloquio nel processo di approvazione.

10